



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO  
"MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 125"**

Eccellenze,

On.li Consiglieri,

il presente Decreto apporta interventi normativi nel settore dell'Aviazione Civile con il duplice obiettivo di adeguarsi ai nuovi standard internazionali in materia e di rendere più agevole l'operatività registro sammarinese a livello internazionale.

Premesso che la modifica del testo di Legge n. 125/2014 è consentita tramite Decreto Delegato a mente dell'art. 71 della Legge, si procede qui di seguito ad una breve esposizione analitica delle principali modifiche adottate.

**L' articolo 1** abroga l'art. 10 dell'originario testo della Legge n. 125/2014 il quale prevedeva una dotazione di organico "provvisoria" in attesa del relativo fabbisogno. Ad oggi non si ritiene, pertanto, sussistere alcuna ragione per il mantenimento di tale norma a seguito dell'entrata in vigore del suddetto fabbisogno. In aggiunta, si ritiene consigliabile una sua abrogazione onde evitare che tale norma possa essere interpretata dai competenti organismi internazionale come un limite alla struttura organizzativa dell'Autorità sammarinese con conseguenze negative in termini di sorveglianza e controllo.

**Gli artt. 2 e 3** rispondono all'esigenza di adattare le normative interne di ogni Paese membro dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) agli standard internazionali in vigore.

Più precisamente, l'articolo 2 risponde alla necessità di implementare disposizioni dell'Allegato 19 ICAO.

**L'articolo 4** è finalizzato ad agevolare l'operatività internazionale dell'Autorità consentendo di ricevere documentazione in lingua inglese senza richiedere relativa traduzione in lingua italiana che limiterebbe non poco il servizio offerto. Và infatti considerato che:

- la maggior parte della documentazione tecnica in ambito aeronautico è predisposta in lingua inglese;
- gli atti legali – riguardando transazioni internazionali – sono sempre in lingua inglese;
- la maggior parte degli operatori nei confronti dei quali l'Autorità esplica la propria funzione sono stranieri e pertanto i relativi atti richiedono una stesura in lingua inglese;
- le regolamentazioni tecniche dell'Autorità, essendo maggiormente rivolte a operatori stranieri, rendono superflua la traduzione in lingua italiana risultando sufficiente la sola versione in lingua inglese.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**L'articolo 5**, oltre a rendere meglio comprensibile agli operatori la precedente versione, introduce una nuova opzione per ciò che concerne il titolo di proprietà del richiedente l'immatricolazione di cui all'articolo 38 comma 4 bis.

Viene infatti introdotto il punto e) che utilizzerebbe quale prova della proprietà una dichiarazione di proprietà autenticata da Notaio ed accompagnata da copia semplice del pregresso atto di vendita. Tale innovazione si propone di agevolare il processo di immatricolazione in tutti quei casi – numerosi – nei quali gli acquirenti di aeromobili, decidendo a seguito del perfezionamento della compravendita, di immatricolare il loro velivolo presso il registro sammarinese si trovano nell'oggettiva impossibilità di produrre un titolo idoneo per la trascrizione sammarinese essendosi già sottoscritta la dichiarazione di vendita in Paesi stranieri che non prevedono la formalità notarile per tale tipo di documento. In tali casi, non potendo il Notaio autenticare le firme del venditore *ex post*, si propone di richiedere una dichiarazione suppletiva da parte dell'attuale proprietario la cui firma viene autenticata da un Notaio ed accompagnata da una copia del atto di compravendita del bene.

**L'Articolo 6** elimina la superflua dicitura "o la sua disponibilità" che era infatti riferita all'esercizio del velivolo al fine di meglio adeguarsi alle linee guide dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO),

**L'articolo 7** abroga il comma 5 dell'articolo 40, il quale prevedeva la possibilità di presentare i contratti diretti a costituire garanzie reali sull'aeromobile anche in lingua inglese, poiché assorbita dalla modifica introdotta con l'articolo 4 della presente proposta di Decreto Delegato.

**Gli articoli 8 e 9** della proposta di Decreto Delegato – che rispettivamente introducono l'articolo 41 bis ed inseriscono le parole ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 bis" dopo la parola "Registro" nell'articolo 45 comma 2 della Legge n. 125/2014 - contengono un'innovazione per ciò che concerne il sistema di iscrizione di diritti reali di garanzia sull'aeromobile. Nello specifico l'articolo 41 bis introduce il concetto di "avviso di priorità ipotecaria" il quale rappresenta un'opzione a favore della parte creditrice. In considerazione infatti della tempistica talvolta richiesta per completare tutte le complesse fasi nelle quali si articolano le operazioni di finanziamento aeronautico, è stata manifestata da parte dei soggetti finanziari del settore l'esigenza di poter disporre anche nel registro sammarinese di questa opzione così da consentire loro di assicurarsi il grado di preferenza ipotecaria – anche se per il periodo limitato di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione della richiesta - nelle more di perfezionamento dell'operazione. Ad operazione perfezionata si farà riferimento alla data di registrazione dell'avviso, se effettuato, per stabilire il grado di preferenza ipotecaria nel caso di successive iscrizioni ipotecarie sul medesimo aeromobile.

Tale facoltà è vista come ulteriore fattore di rassicurazione circa la stabilità ed affidabilità della giurisdizione sammarinese.

L'articolo 45, comma 2, viene conseguentemente modificato allo scopo di allinearsi a tale nuovo concetto introdotto dall'articolo 41 bis.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**L'articolo 10** modifica l'articolo 59 della Legge n. 125/2014 sotto un duplice aspetto introducendo, da un lato, nuove fattispecie di sanzioni amministrative quali:

- la condotta del titolare di licenze per mezzi aerei a pilotaggio remoto il quale eserciti le relative mansioni in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci;
- il mancato deposito presso l'Autorità della richiesta documentazione amministrativa, tecnica o legale entro il termine indicato dal Direttore Generale.

Gli articoli che seguono intervengono sul novero dei reati di cui all'articolo 60 della Legge n. 125/2014 precisandone la portata ed adeguandolo al nuovo assetto di sanzioni amministrative. In particolare:

**L'articolo 11** focalizza il campo di applicazione del comma 4 di tale articolo al caso di condotte tenute nell'ambito di incidenti aeronautici in quanto ritenuti di chiaro ostacolo ad una delle funzioni primarie di indagine aeronautica in caso di sinistri aerei che l'Autorità per l'Aviazione Civile sammarinese è chiamata a svolgere in ottemperanza alla Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale;

**L'articolo 12** contiene l'abrogazione della fattispecie penale di cui all'articolo 60 comma 5 della Legge n. 125/2014 relativa al rifiuto o omissione di presentare al Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile le informazioni o documentazioni richieste. Tale abrogazione è stata ritenuta opportuna a seguito della nuova sanzione amministrativa introdotta con articolo 11 della proposta di Decreto Delegato relativa al mancato deposito presso l'Autorità della richiesta documentazione amministrativa, tecnica o legale entro il termine indicato dal Direttore Generale;

**L'articolo 13**, aggiungendo solo il termine "o colloca" al disposto normativo di cui al comma 7 della Legge n. 125/2014, ha il mero fine di meglio precisare la formulazione della fattispecie penale;

**L'articolo 14**, relativa mente al comma 1 dell'articolo 60, specifica – o meglio chiarisce – l'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie penale descritta;

**L'articolo 15** apporta una modifica all'articolo 60 comma 11 della Legge n. 125/2014 come diretta conseguenza della nuova fattispecie di sanzione amministrativa introdotta dall'articolo 11 della presente proposta relativamente alla condotta del titolare di licenze per mezzi aerei a pilotaggio remoto il quale eserciti le relative mansioni in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci. A seguito di tale introduzione è stato necessario specificare nel reato di cui all'articolo 60 comma 11 la non applicabilità nei confronti dei titolar di licenze per mezzi aerei a pilotaggio remoto;



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**L'articolo 16**, infine, abroga la seguente fattispecie di reato: *"Il membro dell'equipaggio che, venuto a conoscenza che un altro membro dello stesso equipaggio, esercitante le proprie mansioni, è in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di bevande alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di farmaci, ometta di effettuare pronta denuncia di quanto venuto a conoscenza, al Direttore Generale, è punito con la prigionia di terzo grado e con una multa, ovvero con l'una o l'altra di tali pene."* Tale reato è considerato infatti superfluo alla luce delle norme esistenti che colpiscono direttamente le condotte criminose del personale di bordo che fa uso di sostanze alteranti l'attitudine psicofisica dell'individuo.

**L'articolo 17** della proposta di Decreto Delegato introduce, o meglio specifica, il potere del Direttore Generale di revocare la licenza di esercizio per lo svolgimento delle operazioni commerciali di cui all'articolo 62 della Legge n. 125/2014 in caso di riscontrato di inottemperanza ai requisiti richiesti per il suo rilascio.

Infine **l'articolo 18** prevede la possibilità normativa di predisporre testi coordinati in lingua italiana e inglese.

IL SEGRETARIO DI STATO  
- Simone Celli -